

Giustizia fiscale. Cassazione: il divieto vale anche in caso di rinvio dell'udienza

Consegna documenti senza deroghe sui tempi

Ininfluente la mancata opposizione della controparte

Antonio Iorio

Nel processo tributario i termini per presentare documenti devono ritenersi perentori, con la conseguenza che l'eventuale ritardo è sanzionato con la decadenza e l'impossibilità di produrre quanto si è tentato di fare in modo tardivo. Al giudice è così inibito di fondare la decisione su detti documenti anche nel caso di rinvio dell'udienza su richiesta del difensore o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione, sezione tri-

butaria, con la sentenza n. 26741 depositata ieri.

Nel corso di un procedimento, una Commissione regionale tributaria censurava il comportamento dell'Agenzia che aveva prodotto documenti senza rispettare il termine di 20 giorni prima dell'udienza, previsto dall'articolo 32 del Dlgs 546/92, e osservando le forme di deposito previste dall'art. 24 del medesimo decreto. L'agenzia delle Entrate, che si era vista negare l'esame dei documenti, nel ricorso per cassazione eccepeva, tra l'altro, che il deposito era in ogni caso consentito, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui vi era stato il rinvio dell'udienza di discussione. I giudici di legittimità, sotto questo profilo hanno respinto il ricorso dell'amministrazione.

In particolare, secondo la Suprema corte, i termini in questione, anche in assenza di espressa previsione legislativa,

devono ritenersi di natura perentoria con la conseguente sanzione della decadenza. Ciò in ragione dello scopo perseguito dalla norma e dalla funzione che adempie. Essa infatti mira al rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio: resta quindi inibito al giudice di appello di fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto.

A nulla rileva l'eventuale rinvio meramente «interlocutorio» dell'udienza su richiesta del difensore o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva. Ciò perché la sanatoria, a seguito di acquisizione, è consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori.

L'interpretazione fornita nella sentenza è particolarmente rigorosa. Di norma i giudici di merito non ritengono inammissibi-

le la produzione tardiva soprattutto nel primo grado di giudizio, in quanto la parte, nell'eventuale successivo giudizio di appello potrebbe legittimamente depositare, secondo il prevalente orientamento espresso in passato dalla Suprema corte, nuovi documenti.

Nel caso di conferma dell'inammissibilità della produzione documentale tardiva, occorrerebbe anche chiedersi se sia legittima la costituzione in giudizio della parte non ricorrente (in primo grado l'ufficio) dopo detto termine di 20 giorni. Infatti, normalmente, con il deposito di documenti si forniscono anche repliche alle eccezioni sollevate dall'altra parte. Se questa non si è ancora costituita in giudizio prima dei ripetuti 20 giorni dall'udienza, mal si comprende come si possa rispettare detto termine ritenuto perentorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima casa. Se non c'è trasferimento della residenza nel Comune

Il lavoro salva l'agevolazione

Angelo Busani

L'agevolazione "prima casa" spetta a chi svolge la propria attività lavorativa nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto anche se, nel contratto di compravendita, l'agevolazione sia stata richiesta dall'acquirente esprimendo l'impegno (poi non adempiuto) di trasferire entro 18 mesi la propria residenza in quel Comune. È quanto deciso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 26740 del 29 novembre. La legge (nota II-bis all'articolo 1, Tariffa Parte Pri-

ma, allegata al Dpr 131/1986) riconosce l'agevolazione "prima casa" al ricorrere di una serie di presupposti tra i quali:

■ il fatto che l'acquirente compri un'abitazione nel Comune in cui lavora;

■ il fatto che l'acquirente dichiari, nel contratto di acquisto, di voler trasferire entro 18 mesi la propria residenza in questo Comune.

Nel caso in esame, l'acquirente aveva promesso il trasferimento della propria residenza entro 18 mesi dal rogito; non

avendo adempiuto a tale impegno, il contribuente ha poi sostenuto, nel corso del giudizio, che l'agevolazione "prima casa" gli era comunque dovuta (cioè che la Cassazione ha poi validato) per il fatto che egli comunque svolgeva propria attività professionale nel territorio del Comune nel quale era ubicata la casa per il cui acquisto l'agevolazione era stata richiesta. La sentenza è importante per due motivi:

■ l'agevolazione "prima casa" viene concessa per la sola sussistenza di un suo presupposto

sostanziale (nel caso specifico: l'attività lavorativa nel Comune) a prescindere da qualsiasi dichiarazione formale del contribuente di volersene avvalere per tale ragione;

■ anche se l'agevolazione sia richiesta in funzione di un dato presupposto (nel caso specifico: l'intenzione dell'acquirente di trasferire la residenza nel Comune), essa spetta anche se quel presupposto non matura, essendo sussistente un altro presupposto, seppur inespresso nel contratto, «non essendo precluso al contribuente far valere più criteri concorrenti, ai fini del conseguimento dell'unico trattamento agevolato richiesto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

01 | IL GUASTO

Lunedì scorso, un guasto elettrico e il fallimento delle procedure di passaggio al sistema di alimentazione di riserva (che si è comunque attivato) hanno bloccato per 10 ore l'agenzia delle Entrate e l'invio all'Inps dei certificati di malattia

sottosistemi dischi (per complessivi 1,3 petabyte), funzionali all'erogazione di una parte rilevante dei servizi forniti all'amministrazione finanziaria

02 | IL PARTICOLARE

Il guasto ha colpito due

03 | IL PRECEDENTE

Nel 2006 un altro guasto aveva colpito i sistemi Sogei con conseguenze protratte per un paio di giorni

Dopo il tilt. Indagine in corso

Vertice fra Sogei e Saccomanni

ROMA

È a buon punto l'indagine interna della Sogei sul blackout che lunedì scorso ha bloccato i sistemi informatici dell'agenzia delle Entrate e l'invio dei certificati di malattia dai medici di base all'Inps. Una relazione è stata consegnata al ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, dal presidente e amministratore delegato della Sogei, Cristiano Cannarsa. La relazione dev'essere stata tranquillizzante dato che poi Saccomanni ha diramato una nota in cui ha apprezzato «l'operato della società che ha garantito il ripristino dei servizi, l'integrità e la coerenza delle banche dati del sistema informativo della fiscalità, seguendo rigorosi protocolli di sicurezza».

Il riferimento è soprattutto al fatto che si è preferito avere la certezza di non aver perso o pregiudicato i dati, il sistema e l'infrastruttura, piuttosto che affrettare i tempi di riattivazione (alla fine, i problemi sono durati 10 ore). Ma i toni concilianti usati da Saccomanni indicano che il ministro non è preoccupato per il fatto che un inconveniente elettrico abbia mandato in tilt un sistema strategico per il Paese. Evidentemente gli sono state fornite informazioni tranquillizzanti sul perché, nonostante il gruppo di alimentazione elettrica di riserva si sia regolarmente attivato quando quello principale si è guastato, il sistema si sia bloccato lo stesso.

Su questo va avanti il lavoro dei tecnici Sogei e dei consulenti esterni che stanno continuando ad analizzare l'accaduto, per avere la certezza delle cause già individuate e individuare i correttivi futuri. Infatti Saccomanni ha invitato la Sogei a «continuare ad assicurare i massimi livelli di sicurezza e prestazionali, anche con interventi di natura straordinaria ai fini del potenziamento e implementazione delle rilevanti misure di protezione e sicurezza già oggi esistenti».

Per ora pubblicamente si sa solo che il tilt di lunedì è stato in concorso di una serie di malfunzionamenti di natura elettrica a una delle due linee di alimentazione. Ciò, secondo la Sogei, «ha determinato uno "shut-down" (spegnimento, ndr) anomalo e imprevedibile delle apparecchiature elettroniche».

Tra le prossime tappe della vicenda ci sarà anche una relazione alla commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria.

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università

Il bonus maturità riapre le iscrizioni

Claudio Tucci

ROMA

Arrivano le istruzioni ministeriali per consentire l'accesso in soprannumero ai corsi di laurea a numero chiuso agli studenti che hanno diritto al cosiddetto bonus maturità ripristinato, solo per quest'anno, dal decreto Istruzione.

A partire da ieri e fino alle ore 15 del giorno 9 dicembre 2013 i candidati che non hanno ancora provveduto a inserire i dati relativi al voto di maturità potranno farlo sul portale www.universitaly.it.

L'inserimento del voto di maturità sarà possibile solo per coloro che hanno ottenuto almeno 20 punti al test di ammissione. Il 18 dicembre 2013 sarà pubblicata la nuova graduatoria (sul sito www.accessoprogrammato.miur.it) che non prevede scorrimenti. Saranno ammessi solo coloro che rientrano nei 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria, negli 830 per la graduatoria di Veterinaria e negli 8.787 per Architettura. In parallelo resterà in vigore anche la graduatoria pubblicata lo scorso 30 settembre, che è ancora in via di scorrimento. I candidati in posizione utile nella graduatoria del 18 dicembre potranno iscriversi in soprannumero in una sola sede. Possono immatricolarsi in soprannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nel 2014-2015 coloro che in mancanza del bonus erano rimasti esclusi dalla graduatoria del 30 settembre. Possono farlo anche coloro che risultano in posizione utile nella graduatoria di settembre ma in una sede meno favorevole (se al 13 dicembre non risultano immatricolati). Le immatricolazioni dovranno chiudersi entro il 31 gennaio 2014.

Previdenza

Per il 2014 rivalutazioni con tasso all'1,2%

Sarà dell'1,2% il valore provvisorio della rivalutazione delle pensioni per il 2014, mentre per il 2013 è stato confermato il 3,0% già fissato in via previsionale l'anno scorso. Queste le indicazioni contenute nel decreto 20 novembre 2013 del ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato ieri sulla «Gazzetta ufficiale» numero 280.

Tassi di rivalutazione serviranno per calcolare gli importi delle pensioni anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge di stabilità. Dato che il trattamento minimo di riferimento è pari a 495,43 euro, l'aumento pieno dell'1,2% (100% della rivalutazione automatica) sarà per gli assegni mensili di importo fino a 1.486,29 euro (cioè tre volte il minimo) e comunque fino a 1.504,12 euro (cioè tre volte il minimo più l'1,2 per cento).

Il valore di quattro volte il minimo, per cui si applica il 90% del tasso di rivalutazione, è pari a 1.981,72 euro. Cinque volte il minimo, con relativa applicazione del 75% del tasso di rivalutazione, è di 2.477,15 euro. Sopra questa asticella la perequazione sarà del 50%, mentre non ci sarà alcun incremento per la quota oltre 2.972,58 euro (sei volte il minimo). Tutti i valori saranno comunque essere ufficializzati da una circolare dell'Inps. Vale la pena rilevare che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione del 2014 è sensibilmente inferiore a quello dei due anni precedenti dato che va confrontato con il 3% del 2013 e il 2,7% del 2012.

M. PRI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entrate

Cassetto fiscale: delega via web

Salvina Morina

Il Fisco diventa sempre più tecnologico. Sarà infatti possibile delegare via web il professionista alla consultazione del cassetto fiscale. L'agenzia delle Entrate ieri ha comunicato che, grazie alla richiesta via web, circa 70 mila professionisti non dovranno più recarsi presso gli uffici per aderire al servizio di consultazione dei propri assistiti. I clienti potranno delegare via web due intermediari per una durata di 4 anni.

Già dal mese di ottobre, il cassetto fiscale si è duplicato, e si può anche triplicare. La possibilità di consultare i dati può essere estesa a due intermediari, ferma restando la possibilità del contribuente di accesso diretto. Finiranno così i problemi che si potevano creare tra consulenti del lavoro e consulenti fiscali, con uno dei due che doveva essere escluso dalla consultazione dei dati del cliente. Ciascun contribuente può consegnare le chiavi del proprio cassetto fiscale a due professionisti.

Con il doppio cassetto fiscale, contemporaneamente, due diversi intermediari possono quindi avere la delega per quattro anni, senza precludere l'ulteriore accesso allo stesso contribuente, se registrato ai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel, e in possesso del cosiddetto codice Pin. Fisconline è riservato a tutti i contribuenti. Il canale Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti, quali, ad esempio, intermediari, professionisti, centri di assistenza fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TELEFISCO 2014

23° convegno de L'esperto risponde

Giovedì 30 gennaio 2014

LE NOVITÀ FISCALI PER I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE

Torna l'appuntamento per le imprese e i professionisti con Telefisco. Gli Esperti del Sole 24 ORE illustreranno le principali novità previste dalle manovre per il 2014.

Istituti di Credito, Ordini professionali e Organismi associativi locali possono essere partner del Sole 24 ORE e attivare nella propria città una sede di Telefisco.

Per informazioni su modalità di attivazione e costi: www.ilssole24ore.com/telefisco - tel. 02/34973209 email: telefisco@ilssole24ore.com



Finanziamenti. Indice al 4,23%, in calo dello 0,30%

Prosegue l'altalena del credito agevolato

Alessandro Spinelli

Nuova inversione di tendenza a dicembre nell'evoluzione dei valori del tasso di riferimento per il credito agevolato ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale); prosegue pertanto l'andamento altalenante mantenuto dal parametro negli ultimi periodi, la cui misura in vigore dal primo del mese si fissa sul valore di 4,23% con una diminuzione dello 0,30%, rispetto al valore di 4,53% in vigore a novembre.

La presente variazione, di intensità piuttosto marcata, oltre ad annullare gli effetti dell'incremento intervenuto lo scorso mese, riporta il valore dell'indicatore sugli stessi livelli dello scorso mese di giugno.

Considerando l'andamento su base annua del parametro, lo stesso risulta diminuito dello 0,65% rispetto al valore iniziale di gennaio (4,88 per cento).

Non si segnalano mutamenti del tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese, dopo l'ultima avvenuta con decorrenza dal 1° giugno scorso che ha fissato i valori dell'indicatore all'attuale 1,56%, con un decremento del 0,10%. Di conseguenza fanno segnalare una generalizzata stabilità anche tutti i tassi agevolati direttamente collegati a questo indicatore, tra i quali quelli dei parametri per la legge 1329/05 Sabatini e 598/94.

Si registra una diminuzione per il tasso di sconto comunitario dopo un periodo di stabilità che perdurava dall'8 maggio 2013, la Bce ha infatti variato dello 0,25% il livello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con validità a partire dall'operazione con regolamento 13 novembre 2013, fissando il valore del parame-

tro allo 0,25% rispetto alla precedente misura dello 0,50 per cento. Un decremento di notevole intensità - se paragonato alle variazioni che hanno caratterizzato la prima parte dell'anno - si segnala nell'evoluzione dei valori dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici. Il dato per ottobre 2013 del Rendistato si fissa infatti al 3,261% con una variazione in diminuzione pari allo 0,296%, rispetto al valore di 3,557% di settembre.

Rammentiamo che all'andamento del Rendistato è direttamente legato il valore del tasso di riferimento di cui rappresenta la componente variabile, unitamente al valore della commissione onnicomprensiva a favore degli istituti di credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

L'osservatorio completo sui tassi www.ilssole24ore.com/norme/documenti

I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentuale

Operazioni oltre 18 mesi	A B C D			
	Provvista	Commis.	Tasso	Var.
ANNOZZIONI				
LEGGE 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO				
Operazioni di durata superiore a 12 mesi	3,30	0,93	4,23	-0,30
LEGGI 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	3,30	1,18	4,48	-0,30
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	3,30	1,18	4,48	-0,30
LEGGE 326/68 - CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO				
Operazioni di durata superiore a 18 mesi	3,30	0,98	4,28	-0,30
LEGGI 475/78; 865/71; 357/64; 326/88 - CREDITO FONDIARIO-EDILIZIO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	3,30	0,88	4,18	-0,30
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	3,30	0,88	4,18	-0,30
LEGGE 949/52 - CREDITO ALL'ARTIGIANATO				
Operazioni di durata superiore ai 18 mesi	3,30	0,98	4,28	-0,30
LEGGE 234/78 - CREDITO NAVALE				
Variazione semestrale	3,05	0,93	3,98	-0,90

Nota: A I valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra di loro, a eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; B I valori restano costanti tutto l'anno; C I valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; D rispetto ai valori precedenti